

*Il correttivo del codice (in dirittura al consiglio dei ministri) prevede norme ad hoc*

## Appalti post calamità veloci L'aggiudicatario può autocertificare di avere i requisiti

**A**ppalti veloci in caso di calamità. Nei casi di attuale ed estrema urgenza connessa a emergenze di protezione civile, se c'è l'esigenza impellente di assicurare la tempestiva esecuzione del contratto, gli affidatari delle opere dichiarano, mediante autocertificazione, il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione.

I relativi controlli sulle autocertificazioni presentate sono comunque effettuati dalle amministrazioni aggiudicatrici entro 60 giorni dalla stipula del contratto. Lo prevede la bozza di decreto correttivo del codice degli appalti che potrebbe andare già oggi all'esame del consiglio dei ministri. In fase di verifica, si legge nel provvedimento, la p.a. deve dare conto della sussistenza dei relativi presupposti. In assenza, non è possibile procedere al pagamento. Qualora venga accertato l'affidamento ad un operatore privo dei requisiti, le amministrazioni aggiudicatrici recedono dal contratto, fatto salvo il pagamento delle opere già eseguite e il rimborso delle spese già sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procedono alle segnalazioni alle autorità. Numerose le norme di sempli-

ficazione contenute nel decreto. Come quella secondo cui nel caso di lavori pari o inferiori a 500 mila euro il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione, mentre per i lavori sopra 500 mila euro e pari o inferiore a un milione di euro, è facoltà della stazione appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Per accelerare lo svolgimento dei lavori, i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore. Le penali per il ritardato adempimento, sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

